



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LMCU IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA (LM-85 bis)

Sede di Bologna

ai sensi del **Decreto 10 settembre 2010, n. 249** e del **Decreto 22 ottobre 2004, n. 270**

Art. 1 Requisiti per l'accesso al corso

Conoscenze richieste per l'accesso

1. Per essere ammessi al Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria è necessario, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Decreto 10 settembre 2010, n. 249, il possesso del Diploma di scuola secondaria superiore di durata quinquennale o altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo, nonché di un Diploma di scuola secondaria superiore di durata quadriennale e del relativo anno integrativo o, ove non più attivo, del debito formativo assegnato.
2. Sono inoltre richieste le seguenti conoscenze e competenze, ritenute essenziali, in ambito linguistico-comunicativo, logico-induttivo e deduttivo e in ambito matematico-scientifico.
 - a) Per quanto concerne le competenze di natura linguistico-comunicativa, logico-induttiva e deduttiva, si prevede la verifica delle seguenti abilità:
 - buona conoscenza delle strutture grammaticali e sintattiche della lingua italiana parlata e scritta;
 - capacità di cogliere il significato centrale di un messaggio parlato e scritto;
 - capacità di argomentare un proprio punto di vista su di una tematica conosciuta;
 - capacità di individuare le principali differenze tra posizioni teoriche diverse in riferimento ad una medesima tematica.
 - b) Per quanto concerne le competenze di natura matematico-scientifico di valore propedeutico, si prevede la verifica delle seguenti abilità:
 - conoscenza e comprensione delle proprietà delle operazioni e delle nozioni algebriche di base; uso di strumenti, tecniche e strategie di calcolo aritmetico;
 - analisi degli oggetti nel piano e nello spazio e conoscenza delle nozioni di base in ambito geometrico;
 - uso di strategie matematiche appropriate per la soluzione di problemi inerenti la vita quotidiana;
 - conoscenza di nozioni elementari di base in Biologia, Chimica, Fisica e Scienze della Terra.
3. Il Corso di Studio adotta un "numero programmato a livello nazionale" di studenti (art. 1 L. 264/99) in relazione alle risorse disponibili. Il numero di studenti iscrivibili e le modalità di svolgimento della selezione

saranno resi pubblici ogni anno con il relativo bando di concorso. Tale selezione, ai fini della verifica dei requisiti per l'accesso al Corso, è obbligatoria anche nel caso di un numero di iscritti inferiore al numero di posti programmati. Essa avviene tramite test di ammissione finalizzato sia alla selezione dei candidati in base al numero dei posti indicati annualmente dal MIUR, sia all'accertamento delle competenze essenziali di cui al punto 2. In particolare, il test di ammissione (nel rispetto del Decreto Ministeriale annuale riguardante la definizione di modalità e contenuti della prova di ammissione) garantirà la verifica, da un lato, di tutti i contenuti previsti dal Decreto Ministeriale e, dall'altro lato, individuerà al proprio interno gruppi di domande specificamente rivolte a verificare conoscenze e competenze essenziali in ambito logico-comunicativo-linguistico e in ambito matematico-scientifico di natura propedeutica. Sulla base di tale verifica verranno attribuiti, ai candidati iscritti al Corso di Studio, **obblighi formativi aggiuntivi** (previsti dall'art. 17, comma 3 del Regolamento didattico di Ateneo) laddove non venga raggiunta la votazione minima indicata dal bando di concorso per ciascuno dei due ambiti di competenze essenziali di cui al punto 2.

4. Agli studenti cittadini internazionali si applicano le medesime procedure indicate ai punti 2 e 3.
5. Nel caso di presentazione di istanza di nuova immatricolazione o di iscrizione al Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in *Scienze della formazione primaria* a seguito di rinuncia, decadenza, sostenimento di attività formative in Università estere, passaggio da qualsiasi altro Corso di Studio dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, trasferimento da altro Corso di Studio di altro Ateneo, possesso di un qualsiasi titolo accademico, si applicano le medesime procedure di cui ai punti 2 e 3.
6. Il Consiglio di Corso di Studio valuta la possibilità di esonero dal test di ammissione nei casi di opzione dal previgente ordinamento di *Scienze della formazione primaria* dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna oppure trasferimento dai previgenti ordinamenti dello stesso Corso di Studio di altro Ateneo.

Obblighi formativi aggiuntivi e loro verifica

7. Qualora la verifica non sia positiva, ovvero ai candidati che nel test di ammissione non raggiungano il punteggio minimo stabilito annualmente dal bando per le competenze essenziali di cui al punto 2, il Corso di Studio assegnerà fino ad un massimo di due tipi di debiti formativi (OFA): il primo relativo alle *conoscenze di natura linguistico-comunicativa, logico-induttiva e deduttiva*, il secondo relativo alle *conoscenze di natura matematico-scientifico di valore propedeutico*.
8. Per ognuno dei due tipi di debito il Corso di Studio attiverà uno specifico Corso formativo della durata di 30 ore, che verrà svolto in un periodo tale da poter essere frequentato proficuamente da tutti gli studenti.
9. Sarà poi previsto un apposito esame, per l'uno e l'altro tipo di obbligo formativo aggiuntivo, attraverso il quale verificare le conoscenze dello studente al quale sia stato assegnato il debito. Le modalità di svolgimento degli esami OFA saranno tempestivamente definite con delibera del Consiglio di CdS e rese note tramite pubblicazione sul sito web del Corso di Laurea stesso.
10. L'obbligo formativo aggiuntivo si intende inoltre assolto nel caso siano state superate tutte le attività formative previste nel primo anno di Corso, escluse le eventuali attività autonomamente scelte dallo studente.
11. Gli studenti che non assolvano agli obblighi formativi aggiuntivi il primo anno di corso, non potranno sostenere gli esami degli anni successivi e comporta la ripetizione dell'iscrizione al medesimo anno.

Art. 2

Regole di mobilità fra i curricula del Corso di Studio. Piani di studio individuali.

Non sono previsti *curricula*. Lo studente può effettuare le scelte indicate nel piano didattico, con le modalità indicate nel piano stesso e nei termini resi noti tramite il Portale di Ateneo.

Non è prevista la possibilità di presentare Piani di Studio individuali.

Art. 3

Modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e tipologia delle forme didattiche

Il piano didattico allegato indica le modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e la relativa suddivisione in ore di didattica frontale, di esercitazioni pratiche o di tirocinio, nonché la tipologia delle forme didattiche.

Eventuali ulteriori informazioni ad esse relative saranno rese note annualmente sul Portale di Ateneo.

Art. 4

Frequenza e propedeuticità

L'obbligo di frequenza alle attività didattiche è indicato nel piano didattico allegato, così come le eventuali propedeuticità delle singole attività formative.

Le modalità e la verifica dell'obbligo di frequenza, ove previsto, sono stabilite annualmente dal Corso di Studio in sede di presentazione della programmazione didattica e rese note agli studenti prima dell'inizio delle lezioni tramite il Portale di Ateneo.

Art. 5

Percorso flessibile

Lo studente può optare per il percorso flessibile che consente di completare il corso di studio in un tempo superiore o inferiore alla durata normale (5 anni per le Lauree Magistrali a ciclo unico) secondo le modalità definite nel Regolamento Didattico di Ateneo.

Le attività formative previste dal percorso di studio, in caso di necessaria disattivazione, potranno essere sostituite, per garantire la qualità e la sostenibilità dell'offerta didattica.

Art. 6

Prove di verifica delle attività formative

Il piano didattico allegato prevede i casi in cui le attività formative si concludono con un esame con votazione in trentesimi ovvero con un giudizio di idoneità.

Le modalità di svolgimento delle verifiche (forma orale, scritta o pratica ed eventuali loro combinazioni; verifiche individuali ovvero di gruppo) sono stabilite annualmente dal Corso di Studio in sede di presentazione della programmazione didattica e rese note agli studenti prima dell'inizio delle lezioni tramite il Portale di Ateneo.

Art. 7

Attività formative autonomamente scelte dallo studente

Lo studente può indicare come attività formative autonomamente scelte dallo studente una o più attività formative tra quelle che il Corso di Studio individua annualmente e rende note tramite Portale di Ateneo.

Se lo studente intende sostenere un esame relativo ad una attività non prevista tra quelle individuate dal Corso di Studio, deve fare richiesta al Consiglio di Corso nei termini previsti annualmente e resi noti tramite pubblicazione sul Portale di Ateneo. Il Consiglio valuterà la coerenza della scelta con il percorso formativo dello studente.

Art. 8

Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di Studio della stessa classe

I crediti formativi universitari acquisiti sono riconosciuti fino a concorrenza dei crediti dello stesso settore scientifico disciplinare previsti dal piano didattico allegato.

Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, residuino crediti non utilizzati, il Consiglio di Corso di studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali.

Art. 9

Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di diversa classe, presso università telematiche e in Università estere

I crediti formativi universitari acquisiti sono riconosciuti dal Consiglio di Corso di Studio sulla base dei seguenti criteri:

- analisi del programma svolto;
- valutazione della congruità dei settori-scientifico-disciplinari e dei contenuti delle attività formative in cui lo studente ha maturato i crediti con gli obiettivi formativi specifici del Corso di Studio e delle singole attività formative da riconoscere, perseguendo comunque la finalità di mobilità degli studenti.

Il riconoscimento è effettuato fino a concorrenza dei crediti formativi universitari previsti dal piano didattico allegato, nel rispetto dei relativi ambiti scientifico disciplinari e della tipologia delle attività formative.

Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, residuino crediti non utilizzati, il consiglio di Corso di Studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali.

Con riferimento ai corsi di studio erogati in lingua diversa dall'italiano, il riconoscimento è relativo ad insegnamenti impartiti o alle attività formative svolte in tale lingua.

Art. 10

Criteri di riconoscimento delle conoscenze e abilità extrauniversitarie

Possono essere riconosciute competenze acquisite fuori dall'Università nei seguenti casi:

1. quando si tratti di conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia;
2. quando si tratti di conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post secondario alla cui realizzazione e progettazione abbia concorso l'Università.

La richiesta di riconoscimento sarà valutata dal Consiglio di Corso di Studio tenendo conto delle indicazioni date dagli Organi Accademici e del numero massimo di crediti riconoscibili fissato nell'ordinamento didattico del Corso di Studio.

Il riconoscimento potrà avvenire qualora l'attività sia coerente con gli obiettivi formativi specifici del Corso di Studio e delle attività formative che si riconoscono, visti anche il contenuto e la durata in ore dell'attività svolta.

In particolare:

- Vengono riconosciute le attestazioni rilasciate da enti certificatori accreditati di cui al *Quadro comune di riferimento per la conoscenza delle lingue* del Consiglio d'Europa provanti le conoscenze linguistiche nella lingua inglese conseguite dallo studente, che abbiano attribuito il livello di conoscenze e competenze definite dal Piano didattico secondo le regole definite dagli Organi Accademici;
- il Consiglio di Corso di Studi, sentita la Commissione Tirocinio, valuterà nel caso specifico il riconoscimento delle eventuali attività lavorative svolte dallo studente, qualora siano adeguatamente certificate o documentate e che risultino congrue con gli obiettivi del Corso di Studi e in particolare con le finalità del tirocinio, per la sola frequenza dell'attività di tirocinio. La commissione tirocinio effettuerà comunque la valutazione finale del profitto per l'acquisizione dei CFU previsti dal Regolamento del Corso.

Art. 11

Tirocinio finalizzato alla preparazione della prova finale o collegato ad un progetto formativo

Il Corso di Studio, su richiesta dello studente, può consentire, con le procedure stabilite dal Regolamento generale di Ateneo per lo svolgimento dei tirocini o dai programmi internazionali di mobilità per tirocinio, e in conformità alle norme dell'Unione Europea, lo svolgimento di un tirocinio finalizzato alla preparazione della **prova finale / tesi di laurea** o comunque collegato ad un progetto formativo mirato ad affinare il suo processo di apprendimento e formazione.

Tali esperienze formative della durata massima di 12 mesi, che dovranno concludersi entro la data del conseguimento del titolo di studio, potranno essere svolte prevedendo l'attribuzione di crediti formativi:

- nell'ambito di quelli attribuiti alla prova finale;
- per attività a scelta dello studente configurabili anche come tirocinio;
- per attività aggiuntive i cui crediti risultino oltre il numero previsto per il conseguimento del titolo di studio.

Art. 12

Modalità di svolgimento della prova finale

Ai sensi dell'art. 6, comma 5, del Decreto 10 settembre 2010, n. 249 il Corso di Studio si conclude con la discussione della tesi e della relazione finale di tirocinio che costituiscono, unitariamente, esame avente anche valore abilitante all'insegnamento nella Scuola dell'Infanzia e nella Scuola Primaria. A tale scopo, la Commissione, nominata dal Consiglio di Corso di Studio, è integrata da due docenti tutor di cui all'articolo 11 del suddetto decreto e da un rappresentante designato dall'Ufficio scolastico regionale.

E' ammesso alla prova finale lo studente che ha conseguito tutti i crediti formativi previsti dal Regolamento didattico per le attività diverse dalla prova finale, distribuiti nelle differenti tipologie secondo le indicazioni in esso previste.

Caratteristiche della Prova finale

La prova finale consiste nella tesi di laurea magistrale redatta dallo studente su un argomento concordato con un docente dell'Ateneo, sostenuta davanti alla Commissione di Laurea Magistrale. La tesi è costituita da un progetto di particolare impegno o da altro elaborato attestante un significativo lavoro autonomo da parte dello studente;

essa deve essere espressione della competenza del laureando e deve evidenziare una stretta relazione con il profilo professionale di Insegnante di scuola dell'infanzia e primaria o con tematiche inerenti.
La dissertazione deve dimostrare la padronanza degli argomenti, capacità critica, l'attitudine a operare in modo autonomo e una capacità di comunicazione di buon livello.

Art. 13

Coerenza fra i crediti assegnati alle singole attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati

La Commissione Didattica Paritetica in data 05/05/2011 ha espresso parere favorevole ai sensi dell'articolo 12 comma 3 del DM 270/04.

Art. 14

Norme transitorie

Il presente Regolamento Didattico si applica a tutti gli studenti iscritti al Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria della sede di Bologna.

Il Consiglio di Corso di Studio, in relazione alle modifiche del piano didattico, delibera le eventuali regole per l'applicazione del Regolamento di Corso di Studi agli studenti iscritti negli anni accademici precedenti che saranno pubblicate nel manifesto degli studi.